



Condizioni Generali di Vendita

Art. 1 Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) i termini successivamente indicati avranno il seguente significato:

Acquirente: la persona fisica o giuridica, ente o associazione, che acquista il/i Macchinario/i;

Parti: Monti Antonio S.p.a. e l'Acquirente, intesi congiuntamente;

Contratto / Accordo: il negozio di compravendita di Macchinari regolato dalle presenti CGV se non espressamente derogate per iscritto da condizioni speciali di vendita concordate tra le Parti;

Condizioni Generali di Acquisto: le condizioni generali di contratto predisposte dall'Acquirente;

Proposta di Vendita: l'offerta commerciale inviata da Monti Antonio S.p.a. al potenziale Acquirente contenente le specifiche tecniche del Macchinario, il listino prezzi, le condizioni di pagamento e di resa;

Collaudo Interno: la procedura di verifica del Macchinario effettuata presso i locali di Monti Antonio S.p.a. prima della consegna del medesimo;

Installazione: la procedura di montaggio del Macchinario;

Messa in Funzione: la procedura di verifica del corretto funzionamento del Macchinario da effettuarsi presso i locali indicati dall'Acquirente dopo la consegna;

Consegna: il trasferimento del possesso del Macchinario da parte di Monti Antonio S.p.a. ad altro soggetto (Acquirente, vettore, ecc.);

Verbale: il documento redatto nel contraddittorio delle Parti che attesta l'esito della procedura di Messa in Funzione;

Macchinario: il bene oggetto della compravendita tra le Parti;

Forza Maggiore: l'insieme degli eventi che non rientrano nella sfera di influenza di Monti Antonio S.p.a. quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, incendi, catastrofi naturali, epidemie, guerra, scontri armati, guerra civile, rivoluzione, terrorismo, sabotaggio, scioperi.

Art. 2 Ambito di applicazione

2.1 Le presenti CGV disciplinano i contratti da concludersi tra Monti Antonio S.p.a. e acquirenti aventi sede legale nel territorio dell'Unione Europea, salva facoltà di Monti Antonio S.p.a. di estenderle anche ai rapporti con acquirenti avente sede legale al di fuori dell'Unione Europea.

2.2 Tutte le vendite effettuate da Monti Antonio S.p.a. si fondano sulle presenti CGV, laddove non derogate espressamente dalle Parti per iscritto con le modalità di cui al successivo art. 2.4.

2.3 Eventuali Condizioni di Acquisto dell'Acquirente non sono applicabili in alcun caso ai contratti di vendita conclusi da Monti Antonio S.p.a.

2.4 Modifiche o integrazioni alle presenti CGV possono essere concordate tra le Parti solamente per iscritto e unicamente da soggetti muniti di apposita procura rilasciata dai legali rappresentanti, previa allegazione della stessa.

2.5 La documentazione, composta da illustrazioni, disegni e dati relativi alle dimensioni e alle specifiche tecniche, ha valore puramente approssimativo e non è da intendersi come promessa di caratteristiche certe, salva diversa pattuizione scritta delle Parti.

Art. 3 Modalità di formazione dell'accordo

3.1 Monti Antonio S.p.a. provvede a inviare al potenziale Acquirente, su richiesta di quest'ultimo, una Proposta di Vendita rispondente alle esigenze manifestate, unitamente alle presenti CGV.

3.2 I prezzi indicati nella Proposta di Vendita di cui al precedente art. 3.1 si intendono vincolanti per 30 giorni dalla data del documento.

3.3 Qualora il potenziale Acquirente richiedesse delle modifiche alla Proposta di Vendita, Monti Antonio S.p.a. provvederà a inviargli una nuova Proposta di Vendita, anch'essa vincolante per 30 giorni dalla data del documento. Ogni Proposta di Vendita inviata da Monti Antonio S.p.a. supera le precedenti già inviate.

3.4 Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui pervenga a Monti Antonio S.p.a., per iscritto con qualsiasi mezzo, la Proposta di Vendita controfirmata per accettazione dall'Acquirente, unitamente a copia sottoscritta dall'Acquirente per accettazione delle presenti CGV e al versamento, a titolo di acconto, di un importo pari al 30% del valore del Contratto.

3.5 Qualora l'Acquirente, dopo l'accettazione della Proposta di Vendita, comunichi con qualsiasi mezzo a Monti Antonio S.p.a. la volontà di recedere dal Contratto per cause non imputabili a Monti Antonio S.p.a., il Contratto si intenderà risolto e Monti Antonio S.p.a. tratterà la somma già versata dall'Acquirente a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3.6 Qualora, dopo l'accettazione della Proposta di Vendita da parte dell'Acquirente, Monti Antonio S.p.a. non sia in grado di eseguire la prestazione pattuita per ragioni a lui esclusivamente imputabili, egli ne darà immediata comunicazione all'Acquirente, restituendo l'acconto ricevuto e risolvendo il Contratto.

3.7 La Proposta di Vendita contiene il nominativo del referente di Monti Antonio S.p.a. per quella specifica vendita. Tutte le comunicazioni, di qualsiasi contenuto esse siano (a titolo esemplificativo e non esaustivo, richiesta di informazioni, modifiche, ecc.) si considerano validamente inviate a Monti Antonio S.p.a. soltanto se indirizzate al nominativo indicato in Proposta di Vendita.

3.8 Monti Antonio S.p.a. si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di evadere o meno le richieste pervenute da potenziali Acquirenti. Le Proposte di Vendita pervenute attraverso agenti, collaboratori o procuratori in genere si intendono sempre pervenute "salvo approvazione di Monti Antonio S.p.a."

Art. 4 Prezzo e pagamento

4.1 Il prezzo è indicato e precisato nella Proposta di Vendita. Esso comprende, oltre all'importo dovuto per il macchinario acquistato, tutte le specifiche di volta in volta ivi indicate.

4.2 Il pagamento sarà effettuato nelle modalità e secondo i termini convenuti dalle Parti e riportati nella Proposta di Vendita.

4.3 In mancanza di accordo specifico, il pagamento va effettuato in via totalmente anticipata prima della Consegna. Tutti i versamenti devono essere effettuati direttamente a Monti Antonio S.p.a., tramite bonifico bancario irrevocabile alle coordinate indicate nella Proposta di Vendita.

4.4 In caso di ritardato pagamento da parte dell'Acquirente, Monti Antonio S.p.a. potrà posporre l'esecuzione dei propri obblighi fino alla ricezione del pagamento in questione, a meno che il ritardato pagamento non sia dovuto a un'azione o inadempienza di Monti Antonio S.p.a.; le Parti convengono che Monti Antonio S.p.a. sarà autorizzato a ridefinire la data di Consegna del Macchinario sulla base della propria pianificazione interna. Gli eventuali costi di magazzino saranno a carico dell'Acquirente.

4.5 In caso di ritardato pagamento superiore a 7 giorni i costi di magazzino di cui al precedente punto 4.4 sono forfettariamente determinati in € 100,00/giorno, e ciò fino al giorno di effettiva Consegna del Macchinario, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 5 Collaudo Interno

5.1 Prima della Consegna, Monti Antonio S.p.a. sottoporrà il Macchinario a un Collaudo Interno presso i propri locali utilizzando – se richiesto – i materiali forniti dall'Acquirente stesso a Monti Antonio S.p.a. almeno 4 settimane prima del Collaudo Interno. Monti Antonio S.p.a. comunicherà all'Acquirente la data fissata con un preavviso di 30 giorni.

5.2 L'elenco delle eventuali Prove da eseguire durante il Collaudo Interno sarà definito di concerto tra le Parti e confermato per iscritto al momento dell'accettazione della Proposta di Vendita (art. 3.4).

5.3 Qualora l'Acquirente voglia presenziare, anche tramite personale appositamente delegato, al Collaudo Interno del Macchinario, egli dovrà darne comunicazione scritta a Monti Antonio S.p.a. entro 3 settimane prima della data fissata e comunicata da Monti Antonio S.p.a.. L'Acquirente sosterrà i costi di trasferta, vitto e alloggio dei propri rappresentanti.

5.4 Qualora l'Acquirente richieda, per giustificati motivi, un rinvio del Collaudo Interno, Monti Antonio S.p.a. provvederà a riprogrammarlo in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta di rinvio inviata dall'Acquirente, dandone comunicazione allo stesso.

5.5 Se, nonostante la richiesta di cui al punto 5.3, i rappresentanti dell'Acquirente non si recano presso lo stabilimento di Monti Antonio S.p.a. per eseguire l'attività di cui sopra, Monti Antonio S.p.a. procederà autonomamente al Collaudo Interno.

Art. 6 Installazione – Messa in Funzione

6.1 Alla ricezione del Macchinario, l'Acquirente dovrà curarne il posizionamento, con ciò intendendosi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- il posizionamento del Macchinario in locali strutturalmente adeguati, come da istruzioni fornite da Monti Antonio S.p.a.;

- il pre-assemblaggio del Macchinario, come da istruzioni fornite da Monti Antonio S.p.a.;

- la predisposizione dell'impiantistica necessaria, come da indicazioni fornite da Monti Antonio S.p.a.;

- la predisposizione delle materie prime necessarie all'Installazione e Messa in Funzione, come concordate con Monti Antonio S.p.a..

La Consegna del Macchinario avviene secondo il termine di resa indicato nella Proposta di Vendita. Qualora il trasporto sia curato dall'Acquirente, egli dovrà informare immediatamente Monti Antonio S.p.a. della ricezione del Macchinario per poter organizzare la procedura di Installazione.

6.2 Qualora prevista, l'Installazione del Macchinario sarà effettuata da personale tecnico autorizzato da Monti Antonio S.p.a. presso i locali indicati dall'Acquirente. La data sarà fissata di concerto tra le Parti entro massimo 60 giorni dalla Consegna.

6.3 Una volta installato il Macchinario, personale autorizzato di Monti Antonio S.p.a. eseguirà la Messa in Funzione del Macchinario, in presenza dei rappresentanti dell'Acquirente e con il supporto del personale tecnico dell'Acquirente. La Messa in Funzione va effettuata in ogni caso entro e non oltre un anno dalla Consegna del Macchinario.

6.4 Il risultato della Messa in Funzione dovrà essere dettagliato in un apposito Verbale che l'Acquirente dovrà firmare in duplice copia, di cui una sarà trattenuta da Monti Antonio S.p.a.. La sottoscrizione del Verbale da parte dell'Acquirente vale come riconoscimento esplicito della conformità alle specifiche di sicurezza e tecniche, nonché come accettazione del Macchinario in quanto conforme alle richieste dell'Acquirente ed esente da vizi e/o difetti che lo rendano inidoneo all'uso stabilito.

6.5 Se in fase di Messa in Funzione i rappresentanti dell'Acquirente sollevano obiezioni o eccezioni tecniche non condivise da Monti Antonio S.p.a., le Parti convengono fin d'ora di ripetere la Messa in Funzione in presenza e sotto la supervisione di due esperti, uno designato da Monti Antonio S.p.a. e l'altro dall'Acquirente, al fine di risolvere bonariamente la controversia.

6.6 Qualora gli esperti designati ai sensi del precedente punto 6.5 non trovassero un accordo, le Parti si impegnano fin d'ora ad esperire un tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e Commerciale della Camera Arbitrale di Milano, al fine di trovare un accordo in merito ai soli aspetti tecnici oggetto di contestazione.



6.7 Qualora l'Acquirente comunichi di non essere disponibile a eseguire le operazioni di cui al presente articolo alla data precedentemente concordata, le Parti concorderanno un nuovo incontro entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'Acquirente, il quale dovrà pagare a Monti Antonio S.p.a. spese borsuali e di trasferta come da ultima tabella Acimit vigente.

Art. 7 Formazione e documentazione tecnica

7.1 Qualora sia prevista l'installazione del Macchinario e per garantirne il corretto utilizzo, personale autorizzato di Monti Antonio S.p.a. effettuerà ai tecnici dell'Acquirente apposita formazione circa l'utilizzo del Macchinario stesso, e ciò in sede di Messa in Funzione.

7.2 Al momento della Messa in Funzione Monti Antonio S.p.a. consegnerà all'Acquirente tutta la documentazione, tecnica e di legge, relativa al Macchinario.

Art. 8 Riserva di proprietà

La proprietà del Macchinario sarà trasferita all'Acquirente solo a fronte del pagamento della totalità del Prezzo, che si considera effettuato al momento dell'effettivo incasso da parte di Monti Antonio S.p.a..

Art. 9 Solve et repete

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 c.c., fino all'integrale pagamento di quanto dovuto a Monti Antonio S.p.a. da parte dell'Acquirente, egli non potrà sollevare alcuna eccezione e/o contestazione volta a sospendere o ritardare il pagamento di quanto dovuto.

Art. 10 Garanzie

10.1 Monti Antonio S.p.a. garantisce che il Macchinario è prodotto e assemblato conformemente alla normativa vigente e che è idoneo all'uso descritto nella Documentazione consegnata all'atto della Messa in Funzione.

10.2 Il Macchinario è garantito per un periodo di 12 mesi dalla data di Messa in Funzione risultante dal verbale, purché sia mantenuto e conservato secondo le istruzioni fornite da Monti Antonio S.p.a..

10.3 Con l'obbligazione di garanzia Monti Antonio S.p.a. si impegna, a sua scelta, a riparare e/o sostituire le parti strutturali e le altre componenti del Macchinario che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, senza alcuna ulteriore obbligazione di risarcimento di danni diretti e/o indiretti e/o consequenziali derivanti all'Acquirente o a terzi da difetti del Macchinario (in via esemplificativa e non esaustiva, perdite di produzione, danni a cose o persone, ecc.).

10.4 Al fine di quanto previsto a punto 10.3, l'Acquirente provvederà a inviare a sua cura e spese il pezzo ritenuto difettoso a Monti Antonio S.p.a., che provvederà a controllarlo. Qualora Monti Antonio S.p.a. riscontrerà l'esistenza del vizio, provvederà a sua cura e spese a inviare all'Acquirente il pezzo sostitutivo.

10.5 Soltanto in casi urgenti di messa a rischio della sicurezza di esercizio e/o a tutela contro danni di entità sproporzionata, dei quali va data immediata comunicazione a Monti Antonio S.p.a., l'Acquirente ha la facoltà di eliminare il vizio in proprio ovvero di farlo eliminare da terzi e di pretendere da Monti Antonio S.p.a. il rimborso delle spese sostenute a questo scopo.

10.6 La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio comunicata in forma scritta dall'Acquirente a Monti Antonio S.p.a. entro 8 giorni dal momento della scoperta nonché all'espressa richiesta di intervento in garanzia.

Art. 11 Limitazione di responsabilità

11.1 Monti Antonio S.p.a. non risponde di alcuna conseguenza dannosa derivante dall'effettuazione di riparazioni sul Macchinario senza il suo preventivo consenso eseguite dall'Acquirente o da un soggetto terzo.

11.2 La garanzia non si estende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: alle parti soggette a normale usura; ai danni causati da errata o carente manutenzione, da errato posizionamento, da errate manovre del personale dell'Acquirente, dall'uso di materie prime non adeguate, da trattamento difettoso o trascurato, da eccessivo sfruttamento dei dispositivi; ai danni o deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione dell'uso del Macchinario in presenza di problemi tecnici o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione o da eccessiva umidità dell'aria di alimentazione o da ogni altra causa non direttamente imputabile a Monti Antonio S.p.a.

11.3 La Garanzia perde ogni efficacia quando sul Macchinario vengano installate apparecchiature o dispositivi o ricambi non forniti da Monti Antonio S.p.a., quando siano apportate modifiche senza il previo consenso scritto di Monti Antonio S.p.a. e quando la Messa in Funzione sia effettuata in assenza di un tecnico appositamente individuato da Monti Antonio S.p.a..

11.4 L'Acquirente è consapevole e con la sottoscrizione delle presenti CGV dichiara di essere stato debitamente informato circa la presenza, nel Macchinario, di elementi deperibili (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, feltro, ecc.) i quali rendono necessario procedere alla Messa in Funzione del Macchinario stesso entro e non oltre un anno dalla Consegna. Monti Antonio S.p.a. non fornisce pertanto alcuna garanzia sul Macchinario qualora non si provveda, per colpa dell'Acquirente, alla sua Messa in Funzione nel termine qui indicato.

11.5 La responsabilità di Monti Antonio S.p.a. è in ogni caso limitata al valore del Contratto.

Art. 12 Clausola risolutiva espressa

12.1 Il Contratto si intende risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- assoggettamento dell'Acquirente a liquidazione, fallimento o ad altra procedura concorsuale;
- condizioni patrimoniali dell'Acquirente divenute tali da porre a rischio l'intera esecuzione del Contratto;
- condanna penale dell'Acquirente (in particolare, ma non limitatamente a, fattispecie previste e punite dal d.lgs. 231/2001);
- ritardato ritiro del Macchinario da parte dell'Acquirente, qualora previsto, per un periodo superiore a 120 giorni dalla data di Consegna stabilita.

12.2 Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente comma, le somme già versate dall'Acquirente saranno trattenute da Monti Antonio S.p.a. a titolo di risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382 c.c., salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art.13 Diritti di proprietà industriale e know how – Riservatezza

13.1. Qualsiasi informazione quale, in via meramente esemplificativa, bozze e/o disegni definitivi di progetto, piani, specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati, che sia comunicata per iscritto o verbalmente da una Parte all'altra in relazione alle presenti CGV e ai contratti connessi e che sia qualificata come confidenziale, dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

13.2. Ciascuna delle Parti si impegna a comunicare all'altra Parte, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un congruo preavviso. È comunque inteso che le Parti, anche in caso di divulgazione, adotteranno tutte le precauzioni atte a minimizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.

13.3 Ciascuna Parte si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, marchi, emblemi o brevetti dell'altra Parte, fatta eccezione per le riproduzioni di uso o sfruttamento preventivamente concordate per iscritto tra le Parti.

Art. 14 Trattamento dati personali e newsletter

14.1 I dati personali dell'Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge Italiana in materia di trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003). Monti Antonio S.p.a. informa l'Acquirente di essere il titolare del trattamento e che i dati personali dell'Acquirente vengono raccolti e trattati esclusivamente per l'esecuzione del presente accordo. Ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, l'Acquirente ha il diritto di richiedere a Monti Antonio S.p.a. l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.

14.2 Con la sottoscrizione delle presenti CGV l'Acquirente presta espresso consenso all'invio, da parte di Monti Antonio S.p.a., di newsletter contenenti informazioni di carattere tecnico-commerciale relative ai prodotti di Monti Antonio S.p.a.. L'Acquirente potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui al D. Lgs. 196/2003.

Art.15 Diritto applicabile e foro competente

15.1 Per tutti i rapporti giuridici tra Monti Antonio S.p.a. e l'Acquirente vale, a integrazione delle presenti CGV, il diritto italiano, espressamente escludendosi la applicazione di norme del diritto internazionale privato/norme di collisione e delle norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) dell'11.04.1980.

15.2 Qualsiasi controversia insorta tra le Parti a seguito dell'interpretazione, validità o esecuzione delle presenti CGV e dei relativi contratti stipulati sarà risolta, se possibile, mediante la negoziazione delle parti. Qualora la controversia non venisse risolta tramite negoziazione delle parti, essa sarà risolta con giurisdizione esclusiva del giudice italiano e competenza esclusiva del Foro di Vicenza, con espressa esclusione di ogni altro e diverso Foro alternativo.

Art. 16 Disposizioni finali

16.1 L'Acquirente non è autorizzato a cedere il Contratto né parzialmente né in toto senza previa autorizzazione scritta di Monti Antonio S.p.a.. Resta inteso che in caso di cessione l'Acquirente / cedente non sarà sollevato dai propri obblighi nei confronti di Monti Antonio S.p.a..

16.2 I termini di consegna non sono da intendersi perentori. Monti Antonio S.p.a. non ha alcuna responsabilità qualora il mancato rispetto di essi sia dovuto a cause di Forza Maggiore. Il perdurare di tali cause esonera Monti Antonio S.p.a. dall'obbligo di consegna per l'intera durata dell'avvenimento e il periodo di consegna verrà prorogato di conseguenza. Monti Antonio S.p.a. provvederà a comunicare all'Acquirente, nel minor tempo possibile, l'inizio e la fine di tali circostanze.

16.3 Il mancato esercizio di una qualche pattuizione, diritto o facoltà previsti dal presente contratto non potrà essere considerato alla stregua di una rinuncia a dette pattuizioni, diritti o facoltà, o compromettere in alcun modo la validità di questo contratto. Il mancato esercizio di una qualunque pattuizione, diritto o facoltà qui previsti non impedisce né pregiudica il diritto di far valere successivamente tali previsioni, diritti o facoltà o qualsivoglia altra previsione, diritto o facoltà attribuito a una delle parti dal presente contratto.

16.4 Se qualche disposizione o previsione di questo contratto dovesse essere ritenuta invalida, illegale o comunque priva di efficacia, ciò non inficerà le altre disposizioni e previsioni contrattuali o l'intero contratto; quella disposizione o previsione sarà ritenuta modificata nella parte necessaria a renderla efficace, e i diritti e le obbligazioni delle parti saranno interpretati e applicati di comune accordo, preservando quanto più possibile l'intento e gli accordi delle parti espressi in questo contratto.

16.5 Le presenti CGV sono redatte in italiano e inglese. In caso di contrasti o dubbi nell'interpretazione delle CGV e/o dei contratti connessi ovvero della documentazione tecnica, le Parti convengono che faccia, in ogni caso, fede la versione redatta in lingua italiana.